

❑ **Interrogazione n. 367**

presentata in data 20 febbraio 2017

a iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi

“Tutela aree naturali protette”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- La Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 all'articolo 27, comma 1, dispone che: “La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla Regione”;
- La legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 disciplina l'istituzione e gestione delle aree protette naturali ed in particolare all'articolo 23 si prevede che “la vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla Giunta regionale” e nel successivo articolo 24 si stabilisce che: “La sorveglianza dei territori compresi nelle aree protette è di competenza del personale di vigilanza dell'organismo di gestione dell'area protetta, del personale del corpo forestale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/1991, delle guardie di caccia e pesca, degli agenti di polizia locale, urbana e rurale”;
- In assenza di personale dipendente, il Corpo Forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le Regioni sulla base di convenzioni-tipo predisposta dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che:

- il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea con le Direttive n. 92/43/CEE e n.79/409/CEE comunemente denominate rispettivamente direttiva “Habitat e “Uccelli”, ha assegnato ad un sistema di aree-siti denominate “rete natura 2000”, la conservazione della diversità biologica presente nel territorio;

Rilevato che:

- la Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 concernente “Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000” all'articolo 24 prevede che la gestione dei siti della “rete natura 2000” individuati dalla Regione sia di competenza “degli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15, per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali medesime”;
- La legge regionale 01 luglio 2008, n. 18 all'articolo 6, comma 1, lettera h) individua tra le funzioni amministrative attribuite alla Comunità Montana anche “la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6”;

Tenuto conto che:

- nella maggior parte dei casi le “aree rete natura 2000” ricadono all'interno delle aree protette regionali menzionate nella L.R 15/1994;

Ritenuto che:

- le aree naturali protette e le “aree rete natura 2000” sono territori di notevole estensione particolarmente salvaguardati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e, pertanto, una maggiore sorveglianza deve essere garantita da personale specializzato al fine di evitare probabili violazioni sia amministrative che penali;

Visto infine che:

- la Legge regionale 05 gennaio 1995, n. 7 - “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” - prevede tra l'altro all'articolo 36 che la vigilanza sia affidata ai corpi di vigilanza, in misura di almeno un agente ogni tremila ettari di territorio utile alla caccia o protetto a fini venatori;

Considerato che:

- nel Parco Regionale Sasso Simone e Simoncello sembra essere in servizio su un territorio di circa 5000 ettari un solo dipendente dell'Ente gestore inquadrato come agente guardiaparco;

- nel Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi sembra essere in servizio su un territorio di circa 10.000 ettari solo un dipendente dell'Ente gestore inquadrato come agente guardiaparco;

Rilevato che:

- dal 26 settembre 2013 esiste una "convenzione tra i comuni di Serra San Quirico (3000 abitanti circa), Mergo (2000 abitanti circa), la ex Comunità Montana Esino Frasassi (oggi trasformata in Unione Montana Esino Frasassi e che risulta essere l'Ente Gestore del Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi), per la gestione in forma associata della funzione fondamentale della polizia locale". Tale convenzione ha la finalità di sorvegliare il territorio del Parco e dei Comuni associati (che per la maggior parte sono fuori dal Parco) e di prevedere la costituzione di un ufficio unico associato in cui confluisce il personale distaccato degli Enti associati (attualmente sono due vigili e un guardiaparco); sembra tra l'altro che la sorveglianza nel Parco Gola della Rossa e Frasassi si sia ridotta da 36 ore settimanali prima della convenzione a sole 6 ore settimanali dopo la convenzione;

Considerato che

- attualmente non esiste una legge regionale che specifica chi, in che termini, con quali competenze e con quanti agenti debba essere prevista e garantita la sorveglianza ambientale nelle aree naturali protette regionali, al contrario di altre Regioni.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale per sapere:

- se ed in quale modo la Regione attualmente vigila sulla gestione di ogni singola area naturale protetta (e quindi dei siti rete natura 2000 presenti all'interno di esse);
- come intende garantire la sorveglianza di quelle particolari Aree;
- se e con quali soggetti la Regione ha stipulato convenzioni per la sorveglianza delle aree protette regionali;
- se intende disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle aree protette.